

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Izsák e Dabis/Commissione

(Causa T-529/13) ⁽¹⁾

[«Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei — Politica di coesione — Regioni a minoranza nazionale — Diniego di registrazione — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011»]

(2016/C 222/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák (Târgu Mureș, Romania) e Attila Dabis (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: inizialmente J. Tordáné dr. Petneházy, successivamente D. Sobor, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. Krämer, K. Talabér-Ritz, A. Steiblytė e P. Hetsch, successivamente K. Talabér-Ritz, K. Banks, H. Krämer e B.-R. Killmann, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Szima e G. Koós, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Romania (rappresentanti: R. Radu, R. Hațieganu, D. Bulancea e M. Bejenar, agenti) e Repubblica slovacca (rappresentanti: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, recante diniego della registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini presentata dai ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I sigg. Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Ungheria, la Repubblica ellenica, la Romania e la Repubblica slovacca sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Mikhalchanka/Consiglio

(Causa T-693/13) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco delle persone interessate — Giornalista — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

(2016/C 222/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalaukas, avvocato)